

# TAGLIO DEL CUNEO CONTRIBUTIVO (AUMENTO DEL 4%) E MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI

**DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (cd. Decreto Lavoro)**

## **DECORRENZA E DURATA:**

- 1° luglio 2023 - 31° dicembre 2023.

## **IN CHE COSA CONSISTE:**

- Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, incrementato del 4%.
- L'esonero contributivo non si applica sulla tredicesima.
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

#### IMPORTO:

- **Per i lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione fino a 25mila euro lorda annua:**
  - all'attuale esonero contributivo del 3%, si va ad aggiungere un ulteriore taglio del cuneo fiscale contributivo di 4 punti che, di conseguenza, **porterà ad uno "sconto" totale del 7%.**
- **Per i lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione fino a 35mila euro lorda annua:**
  - all'attuale esonero contributivo del 2%, si va ad aggiungere un ulteriore taglio del cuneo fiscale contributivo di 4 punti che, di conseguenza, **porterà ad uno "sconto" totale del 6%.**

#### MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI:

- Previsto un **nuovo importo, nel minimo e nel massimo, della sanzione amministrativa da applicarsi in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali:**
  - Fino ad adesso, per le violazioni sotto la soglia dei 10mila euro annui, doveva applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro.
  - Con il DL Lavoro, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso".